

# CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

L'Utilizzatore A) formula irrevocabile proposta a Volkswagen Bank GmbH, in seguito denominata Concedente, di acquistare e concedere in locazione finanziaria il veicolo B), nei termini indicati sub C) e D). I succitati punti A), B), C) e D) si riferiscono alla proposta di contratto, dei quale le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante.

La Banca avrà la facoltà discrezionale ed insindacabile di accettare o respingere la richiesta dell'Utilizzatore. Il contratto si intenderà concluso e perfezionato soltanto a seguito di conferma scritta dell'accettazione della presente proposta da parte della Banca, a cui seguirà ricezione da parte della Banca di copia della stessa lettera di accettazione della proposta debitamente firmata in originale dall'Utilizzatore e dal Convenzionato/Fornitore nell'ipotesi in cui presso quest'ultimo, ed ai limitati fini della ricezione di tale comunicazione, l'Utilizzatore abbia espressamente inteso eleggere domicilio ex art. 47 C.C.

Premesso che l'Utilizzatore ha scelto direttamente il veicolo in conformità alle proprie esigenze ed ha trattato con il Fornitore i termini di consegna ed il prezzo, l'Utilizzatore stesso manleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a mancata o inadeguata consegna, qualità, rendimento, funzionamento, idoneità, presenza di vizi del veicolo ed inadempimenti del Fornitore, dovendosi ad ogni effetto ritenere che l'acquisto e la successiva locazione vengono effettuati dal Concedente esclusivamente sulla base della proposta e delle indicazioni fornite dall'Utilizzatore.

**ART. 0. REVOCA DELLA DOMANDA** - L'Utilizzatore può revocare la presente domanda solo mediante raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro 7 giorni dalla data di richiesta apposta sul retro. La revoca, ancorché spedita nei termini, non ha effetto se non perviene a VOLKSWAGEN BANK entro 20 giorni dalla data di richiesta; decorso tale termine la domanda è irrevocabile per i 60 giorni successivi.

**ART. 1. OGGETTO DELLA LOCAZIONE** - Il Concedente affida in locazione finanziaria all'Utilizzatore, che accetta, il veicolo descritto al punto B) della proposta.

**ART. 2. CONSEGNA E VERIFICA** - L'Utilizzatore dovrà concordare direttamente con il Fornitore le modalità di consegna del veicolo ed ha l'obbligo di prendere in consegna il veicolo non appena gli sarà messo a disposizione dal Fornitore. L'Utilizzatore rilascerà apposita dichiarazione di presa in consegna ed accettazione. L'immatricolazione del veicolo verrà curata dal Fornitore, sotto la responsabilità dello stesso in solido con l'Utilizzatore; nessuna responsabilità può essere addebitata al Concedente per eventuali ritardi nell'ottenimento della carta di circolazione. Nessuna responsabilità del Concedente potrà essere imputata, sia per la mancata o ritardata consegna da parte del Fornitore, sia per i vizi, difetti o mancanza di qualità, anche se comportanti l'inidoneità all'uso o per mancato funzionamento, anche sopravvenuto. L'Utilizzatore potrà peraltro esercitare nei confronti del Fornitore, a proprio rischio e spese, tutte le azioni spettanti al Concedente-acquirente, esclusa solo l'azione di risoluzione. A tal fine il Concedente dichiara che non vi è alcun accordo che non vi attribuisce l'esclusiva per la concessione della locazione finanziaria ai Clienti del Convenzionato/Fornitore.

**ART. 3. CANONI E PAGAMENTI E INTERESSI DI MORIA** - Il pagamento dei canoni indicati al punto C) della proposta non potrà essere sospeso o ritardato per ragione alcuna; ogni eventuale diritto o pretesa dell'Utilizzatore dovrà essere fatto valere in separata sede; è comunque esclusa la compensabilità con i canoni. Luogo di pagamento è comunque la filiale di Milano di Volkswagen Bank. Qualsiasi pagamento effettuato dall'Utilizzatore sarà imputato in primo luogo ad interessi moratori e spese, e successivamente ai canoni scaduti da maggior tempo, salvo diversa imputazione data dal Concedente a sua scelta.

Il mancato ricevimento degli avvisi bancari come pure eventuali disservizi connessi al circuito d'incasso non esonerano l'Utilizzatore dal puntuale adempimento delle obbligazioni di pagamento assunte.

In caso di pagamento a mezzo R.I.D. saranno addebitate al Cliente le spese di incasso sino ad un massimo di euro 5,00 per ciascun rimborso. Qualora la Banca destinerà degli addebiti sul conto corrente dell'Utilizzatore non accettasse l'ordine di addebito, l'Utilizzatore autorizza sin d'ora il Concedente ad emettere a fronte dei canoni dovuti banche elettroniche (RI BA) - appoggiate presso il medesimo Istituto Bancario - il cui valore facciale sarà pari all'importo del canone maggiorato delle spese di incasso, con un massimo di euro 5,00 e dell'imposta di bollo, ai pari del RID.

La puntualità nel pagamento dei canoni è considerata essenziale ed il ritardo nel pagamento anche di un solo canone comporterà di diritto la risoluzione del contratto.

Sui canoni, come su ogni altra somma dovuta al Concedente della quale l'Utilizzatore non provvedesse al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora pari al tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vigente nel periodo di stipula del presente contratto, maggiorato di un quarto.

### Regolamento RID

Il sottoscrittore autorizza la Banca indicata nella Proposta ad addebitare sul c/c ivi indicato nella data di scadenza dell'obbligazione o data prorogata di iniziativa del creditore (ferma restando la validità originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Volkswagen Bank GmbH e contrassegnati con le coordinate della stessa o aggiornate su iniziativa della medesima, relativi ai rimborsi previsti nel presente contratto, a condizione che vi siano disponibili sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la scadenza o data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal regolamento RID, con un preavviso pari a quello previsto per il contratto di conto corrente per il ricorso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto con la Banca indicata nella domanda, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi".

**ART. 4. ESAZIONE DEGLI IMPORTI INSOLUTI** - In ogni caso di ritardo nel pagamento dei canoni previsti e di ogni altro importo comune dovuto al Concedente, le spese e/o le commissioni relative ed eventuali interventi da parte di esattori incaricati dal Concedente al recupero dei crediti, sono a carico esclusivo dell'Utilizzatore. Quest'ultimo potrà pretendere il riascibo di apposita ricevuta. Spese massime a carico dell'Utilizzatore: - per recupero spese sollecito: 5% di ciascun canone scaduto con un minimo di euro 15,00; - per recupero spese per eventuali interventi domiciliari: 13% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00.

**ART. 5. DURATA DELLA LOCAZIONE** - In coerenza con l'aspetto finanziario dell'operazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dalla data convenzionale indicata al punto C) della proposta, ancorché non coincidente con la data di consegna del veicolo. La locazione avrà la durata indicata al punto C) della proposta con decorrenza dalla data di conclusione del contratto e termine alla scadenza prevista senza necessità di disdetta.

Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Concedente avrà comunicato la propria accettazione e dato inizio all'esecuzione del contratto stesso richiedendo l'immatricolazione del veicolo ed effettuando pagamenti, anche solo parziali ed anche tramite un terzo delegato ai sensi dell'art. 1269 c.c. e segg., della fattura del Fornitore.

### ART. 6. OPZIONE AL TERMINE DELLA LOCAZIONE:

**a) Restituzione del bene.** Entro il giorno di scadenza della locazione o immediatamente dopo la risoluzione del contratto per qualsiasi causa, l'Utilizzatore dovrà consegnare al Concedente, a cura e spese dell'Utilizzatore medesimo e nel luogo indicato dal Concedente, il bene nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. L'Utilizzatore non avrà diritto ad indennizzo o rimborso alcuno per rati di copertura assicurativa, tasse automobilistiche o simili eventualmente pagati per periodi successivi al termine della locazione. L'Utilizzatore, riconoscendo il diritto del Concedente a rientrare immediatamente in possesso del veicolo, autorizza sin d'ora gli incaricati del Concedente ad accedere al luogo ove si trova il veicolo ed a provvedere all'aspetto a spese dell'Utilizzatore.

In caso di mancata o ritardata consegna del veicolo, l'Utilizzatore si rende responsabile di appropriazione indebita nei confronti del Concedente che, fatta salva ogni azione in sede penale, si riserva di adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.

**b) Facoltà di compera.** Il Concedente accorda all'Utilizzatore opzione per l'acquisto del veicolo oggetto del contratto. L'Utilizzatore potrà esercitare tale diritto comunicando al Concedente l'intenzione di acquisto con effetto alla fine della locazione, con lettera Raccomandata A.R. da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza della locazione, e facendo pervenire al Concedente, immediatamente prima della fine della locazione, l'importo corrispondente al prezzo di acquisto (oltre IVA) così come precisato al punto D) della proposta, le eventuali imposte e tasse applicabili e quant'altro previsto nel contratto anche a titolo di mora e spese. L'opzione non potrà essere esercitata qualora l'Utilizzatore non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto: in particolare dovrà aver provveduto al rimborso delle tasse automobilistiche anticipate dal Concedente per tutto il periodo della locazione. La compravendita produrrà effetti nel momento in cui il Concedente, accertato al termine della locazione l'avvenuto adempimento, emetterà la fattura di vendita.

Tutte le spese relative al passaggio di proprietà saranno comunque a carico dell'Utilizzatore.

**ART. 7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** - 7.1 Il contratto si risolverà di diritto all'atto della comunicazione del Concedente, a norma del comma 2 dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'Utilizzatore ritardi o rifiuti di ritirare il veicolo, non riporti il veicolo in pristino stato in caso di danneggiamento, non provveda al tempestivo pagamento dei premi assicurativi, dei rimborsi delle tasse di proprietà anticipate dal Concedente come previsto dal successivo Art. 13, delle contravvenzioni (o comunque non dimostri di avervi provveduto), non adempia puntualmente alle obbligazioni contemplate nell'Art. 3 e/o nell'Art. 9, sia dichiarando fallito o sia aperta nei suoi confronti qualsiasi procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria o controllata, ovvero cessi l'attività imprenditoriale o ceda a terzi l'azienda, ovvero in caso di decesso. In ogni caso di risoluzione del contratto l'Utilizzatore dovrà immediatamente restituire il veicolo al Concedente (Art. 6a); il Concedente avrà inoltre diritto:

- a) di trattenerne l'importo dei canoni pagati, ivi compresi quelli anticipati;
- b) di pretendere il pagamento dei canoni scaduti ed impagati al momento della risoluzione, nonché di altre eventuali somme dovute in virtù del contratto;
- c) di pretendere le spese sostenute per il recupero e le eventuali riparazioni del veicolo;
- d) di pretendere gli importi dei canoni a scadere non ancora pagati ed il prezzo di acquisto (punto D) della proposta) attualizzati al tasso ex art. 2, comma 1, d.lgs 21/3/98 in vigore alla data di risoluzione del contratto;
- e) gli interessi di mora dal momento della richiesta sino all'effettivo saldo, calcolati ai sensi dell'art. 3, il tutto diminuito del valore di realizzo del mezzo restituito.

Le stesse regole saranno applicate anche nell'ipotesi di sinistro di cui all'Art. 12a. La diminuzione del debito (valore di realizzo del mezzo) sarà sostituita dall'eventuale indennizzo ottenuto dall'assicurazione, secondo quanto previsto dallo stesso Art. 12a. 7.2 In caso di risoluzione consensuale e riscatto anticipato, saranno adottati gli stessi criteri di calcolo sovraindicati per la determinazione dell'importo dovuto. Nel caso in cui l'Utilizzatore rivesta la qualifica di Consumatore, l'importo di cui alla lettera d) è sostituito dall'intero capitale residuo, compresa la quota capitale del prezzo di acquisto oltre alla commissione prevista dalla legge 14/92, d.lgs 385/93, successive modificazioni e/o norme attuative, in vigore al momento della risoluzione consensuale o del riscatto anticipato, nella misura massima consentita dalla stessa normativa.

**ART. 8. ADEMPIMENTI DELL'UTILIZZATORE** - Il veicolo locato resta di proprietà esclusiva del Concedente, su libretto di circolazione, in aggiunta al nome del Proprietario-Concedente, sarà annotato il nome dell'Utilizzatore.

L'Utilizzatore è costituito custode del bene locato e, per tutta la durata della locazione, dovrà:

- a) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, comprese le operazioni previste dai tagliandi di garanzia rilasciati dalla Casa costruttrice;
  - b) consentire al Concedente od ai suoi incaricati di accertare in qualsiasi momento lo stato e le condizioni del veicolo locato;
  - c) munirsi a propria cura a spese e senza responsabilità di sorta per il Concedente (o, quando ciò non sia possibile, marlevando integralmente il Concedente da ogni onere) di ogni licenza, autorizzazione o permesso dell'autorità amministrativa eventualmente occorrente;
  - d) rimborsare a Volkswagen Bank l'importo delle tasse automobilistiche di proprietà.
- Eventuali soprattasse dovute a ritardi o irregolarità nei pagamenti saranno ad esclusivo carico dell'Utilizzatore.

A richiesta del Concedente l'Utilizzatore dovrà esibire le quietanze ed i documenti che attestino il rispetto delle clausole di cui sopra.

### ART. 9. UTILIZZO DEL VEICOLO

L'Utilizzatore si impegna a: a) rispettare nell'uso del veicolo locato le disposizioni tutte del vigente Codice della Strada. In ogni caso l'Utilizzatore è direttamente responsabile, esclusa ogni responsabilità del Concedente, per ogni illecito connesso al possesso o alla circolazione del veicolo locato per violazioni di leggi o regolamenti ed è tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti.

Ove l'Utilizzatore intenda proporre opposizione, dovrà cauzionare convenientemente il Concedente. Il Concedente, in caso di notificazione al suo domicilio di verbali di contravvenzioni, si riserva la facoltà di far pervenire tali verbali all'Utilizzatore affinché questi provveda al pagamento, documentandolo al Concedente, o di provvedere direttamente al pagamento stesso con diritto di immediata rivalsa sull'Utilizzatore per quanto anticipato e con addebito delle spese e dei costi sostenuti. Spese di recupero pagamento contravvenzioni a carico dell'Utilizzatore: massimo euro 6,00.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Concedente per la ritardata ricezione dei verbali stessi da parte dell'Utilizzatore, ovvero per aver esecutato pagamenti che l'Utilizzatore ritenesse non dovuti;

- a) non sublocare, non dare in pegno, non affidare a terzi, esclusi i famigliari conviventi e dipendenti, il veicolo locato;
  - b) segnalare entro 48 ore al Concedente, con lettera Raccomandata A.R., l'esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sul veicolo locato;
  - c) rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Concedente;
  - d) non cedere a terzi il contratto senza il consenso scritto del Concedente; in caso di perfezionamento della cessione del contratto il subentrante subentra anche nei contratti relativi ai servizi accessori al contratto di locazione finanziaria;
  - e) segnalare entro 48 ore al Concedente, con lettera Raccomandata A.R., il trasferimento del proprio domicilio / residenza;
  - f) dare immediata comunicazione al Concedente, con lettera Raccomandata A.R., di tutte le eventuali variazioni di ragione o denominazione sociale, dello stato giuridico, del/del soggetto/i nella compagnia sociale munito/i di validi poteri di firma rispetto a quello/i che ha/hanno sottoscritto il contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il legale rappresentante, il procuratore munito dei necessari poteri...); tali variazioni comporteranno il subentro con relativo addebito delle necessarie spese di istruttoria.
- E' in facoltà del Concedente di cedere il contratto, i crediti o qualsiasi altro diritto che al Concedente ne derivi. La cessione verrà comunicata per iscritto all'Utilizzatore ed avrà immediato effetto intendendosi già sin d'ora consentita ed accettata dall'Utilizzatore.

**ART. 10. GARANZIE:** Il Concedente può subordinare la concessione in locazione finanziaria del veicolo alla fidejussione cui si impegna il terzo fidejussore a tale titolo della proposta, che dichiara di costituirsi fidejussore dell'Utilizzatore per ogni obbligazione di questo verso il Concedente, per un importo massimo garantito pari al "Compensativo complessivo della locazione" di cui alla voce C) della proposta. Il Fidejussore dichiara che si terrà egli stesso al corrente delle condizioni patrimoniali dell'Utilizzatore. Il Concedente resta espressamente dispensato dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo il Fidejussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l'Utilizzatore e non le abbia continuate. Il Fidejussore si impegna a pagare immediatamente al Concedente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione dell'Utilizzatore, quanto dovutogli per capitale, interessi anche di mora, oneri ed accessori nel limite sopra indicato.

### ART. 11. ASSICURAZIONI:

**a) Coperture assicurative.** Il veicolo locato dovrà essere assicurato, a cura e spese dell'Utilizzatore ed anche nell'interesse del Concedente, presso Compagnia di gradimento del Concedente, per i seguenti rischi e massimali:

**- Responsabilità civile:** massimale unico euro 1.032.913,80, obbligo di estensione a tutti i Paesi Europei e di acquisizione della Carta Verde.

**- Furto e incendio:** per il valore su strada del veicolo, con riduzione facoltativa del massimale del 30% per il secondo anno e del 50% per il terzo anno.

Nel testo delle polizze dovrà essere inserita clausola di vincolo in favore del Concedente, secondo il testo unificato predisposto dall'ANIA per i veicoli concessi in locazione finanziaria, per tutta la durata della locazione e per ulteriori sessanta giorni dopo la scadenza del contratto.

Delle polizze di assicurazione di cui sopra e delle appendici di vincolo dovrà essere trasmessa copia al Concedente, al quale dovrà essere altresì immediatamente inviata copia delle quietanze di pagamento dei premi: il frazionamento dei premi non potrà essere inferiore a dodici mesi. In caso di morosità dell'Utilizzatore nel pagamento dei premi assicurativi, come in qualsiasi altro caso di interruzione della copertura assicurativa nel corso della locazione, il Concedente avrà la facoltà di provvedere direttamente al ripristino della copertura, anche con Compagnia di propria scelta a spese e per conto dell'Utilizzatore, con diritto di tutela ed immediata rivalsa nei confronti di quest'ultimo. E' onere dell'Utilizzatore denunciare alla Compagnia di Assicurazione, nei termini e nei modi dalla stessa stabiliti, con copia al Concedente, qualsiasi evento che sia suscettibile di essere coperto dall'assicurazione.

**b) Mandato a trattare con le Compagnie.** Il Concedente dà mandato all'Utilizzatore di trattare con le Compagnie di assicurazione interessate la liquidazione di qualsiasi danno; il relativo atto di quietanza sarà inoltrato per la sottoscrizione al Concedente, che stabilirà se la liquidazione dovrà avvenire in proprio favore, ovvero in favore dell'Utilizzatore. Il Concedente avrà diritto di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il mandato a concordare l'indennizzo.

**c) Alter Ego.** L'Utilizzatore ha facoltà di stipulare o di consentire alla Banca di stipulare per proprio conto - presso Compagnia di assicurazione di gradimento della Banca - un contratto di assicurazione a tutela del rischio del credito a favore della Banca stessa, per tutta la durata del finanziamento. Il capitale assicurato è inizialmente pari all'intera somma concessa e successivamente decrescente mensilmente all'ammontare di una rata.

L'Utilizzatore che abbia aderito alla polizza stipulata dalla Banca autorizza la Banca stessa ad addebitare il premio sull'estratto conto e ad incassare il relativo indennizzo sino a concorrenza del debito residuo alla data di liquidazione. Il costo mensile della copertura assicurativa ALTER EGO è calcolato in termini percentuali dell'importo finanziato ed indicato in contratto nel riquadro "Servizi".

### ART. 12. SINISTRI:

**a) Obblighi dell'Utilizzatore in caso di sinistro o furto.** Nell'ipotesi di sinistro o di qualsiasi evento da cui fosse derivato danneggiamento del veicolo locato, l'Utilizzatore dovrà riportarlo in pristino stato. Il Concedente autorizzerà le Compagnie di assicurazione interessate a liquidare l'eventuale indennizzo direttamente all'Utilizzatore, previo accertamento dell'avvenuta riparazione e dell'avvenuto pagamento della stessa. Nell'ipotesi di sinistro o altro evento da cui sia derivata distruzione o totale inservibilità del veicolo, come pure nell'ipotesi di furto, il contratto di locazione finanziaria è risolto di pieno diritto. Indipendentemente dalla esistenza di una effettiva copertura assicurativa, l'Utilizzatore risponderà direttamente ed interamente delle conseguenze patrimoniali della perdita o della sottrazione del veicolo, e sarà pertanto tenuto a versare al Concedente quanto previsto dall'Art. 7.1.

Nei soli casi di incendio e furto il Concedente consentirà all'Utilizzatore, purché in regola alla data del sinistro con il pagamento dei canoni, di ritardare il versamento di cui sopra per il tempo necessario alla liquidazione del danno da parte dell'Assicurazione, comunque per un tempo non superiore a sei mesi dalla data del sinistro, a patto che l'Utilizzatore nel frattempo verserà mensilmente un importo pari a quello del canone del contratto risolto, importo che verrà considerato in deduzione del totale dovuto. Dalla data della risoluzione e fino alla data del rimborso assicurativo matureranno sull'importo dovuto interessi di mora secondo quanto previsto dall'Art.3.

**b) Danni provocati a terzi.** Qualora sia invocata da terzi la responsabilità del Concedente nella sua qualità di proprietario del veicolo locato, per danni subiti in conseguenza dell'uso del medesimo, l'Utilizzatore risponderà dei danni, prestando sin d'ora ampia e totale manleva al Concedente, quale che sia la causa dell'evento dannoso invocato. Nel caso in cui il Concedente fosse convertito in giudizio, l'Utilizzatore, su richiesta del Concedente, dovrà intervenire nel giudizio stesso e dovrà risarcire quest'ultimo di ogni danno e spesa conseguente.

**c) Danni provocati da terzi.** Nel caso di danni al veicolo locato provocati da terzi, ed in mancanza di una bonaria definizione della perdita, il Concedente si riserva di agire direttamente contro il terzo per il risarcimento del danno.

**ART. 13. TASSE E SPESE AMMINISTRATIVE** - Ogni spesa, tassa ed onere relativo o conseguente al contratto sarà a carico dell'Utilizzatore, intendendosi che i canoni ed ogni altra somma dovuta dall'Utilizzatore devono pervenire ed essere acquisiti dal Concedente al netto di qualsiasi onere o gravame, presente o futuro. L'Utilizzatore autorizza pertanto il Concedente a fatturare addebitandogli tutti gli oneri previsti al paragrafo precedente, ivi comprese le contravvenzioni, le ammende, i premi di assicurazione, le tasse di proprietà, sostenute o da sostenersi dal Concedente per conto dell'Utilizzatore durante la locazione e dopo, nonché gli interessi di mora, le spese legali e di recupero. Con cadenza annuale il Concedente invierà all'Utilizzatore la comunicazione prevista dalla legge, con spese a carico dello stesso: massimo di euro 2,50 oltre all'imposta di bollo. Ogni comunicazione, anche contabile, relativa al contratto sarà fatta al solo Utilizzatore e sarà operante a tutti gli effetti anche nei confronti del Fidejussore. Oltre la data di sottoscrizione del contratto, l'Utilizzatore dovrà pagare al Concedente le spese di istruttoria con un massimo di euro 350,00 + iva e le spese di bollo per euro 10,33. Il Concedente effettua il pagamento in nome proprio e per conto dell'Utilizzatore della tassa di proprietà alle scadenze previste; il Concedente provvederà al conseguente raddobbo all'Utilizzatore, a mezzo RID, degli importi anticipati, oltre alle spese di gestione ad oggi pari ad euro 15,00 + IVA. In caso di pagamento della tassa di proprietà effettuato anche dall'Utilizzatore, sarà onere e cura di quest'ultimo presentare istanza di rimborso dell'importo pagato.

### ART. 14. MODIFICHE DI CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1341, secondo comma, del codice civile. La Banca comunica le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dall'art. 10 della Legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l'altro, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni etc. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa "proposta di modifica unilaterale", senza penalità e con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni ogni suo debito nei confronti della Banca per capitale interessi e spese maturati alla data del versamento.

**ART. 15. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA** - Il Concedente fornirà alla propria clientela che ne farà richiesta tutte le informazioni che potranno favorire la più completa comprensione del contratto.

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/6/2003 N. 196

### Fuori dei dati personali

I dati personali in possesso della banca sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti oppure nell'ipotesi in cui la banca acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi. Per quest'ultima tipologia di dati sarà fornita un'informativa all'atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione.

Può accadere, inoltre, che in relazione a specifiche operazioni o prodotti richiesti dal Cliente (ad esempio: accensione di polizze assicurative) la banca venga in possesso di dati che la legge definisce come "sensibili", perché da essi possono dedursi l'eventuale appartenenza del cliente ad associazioni politiche, religiose, filosofiche o sindacali o informazioni sul suo stato di salute.

Per il loro trattamento la legge richiede una specifica manifestazione del consenso che troverà sul frontespizio del contratto.

ditori convenzionati, società di recupero credito e factoring, soggetti che forniscono informazioni commerciali. La Banca potrà inoltre trasmettere e comunicare i dati personali ad Enti di Tutela del Credito quali ad es.

- CTC - Consorzio per la tutela del Credito - Viale Tunisia 50 - 20124 Milano
- CRIF S.p.A. - Via Fantin 1/3 - 40131 Bologna
- EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. - Via Pesenti, 121/123 - 00156 Roma
- ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Piazzale Ezio Tarantelli n. 100 - 00144 ROMA
- CERVED B.I. S.p.A. - Via G.B. Morgagni 30/H, 00161 Roma

Ne segue che senza il consenso dell'interessato alle comunicazioni a terzi e ai correlati trattamenti, la banca potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedano tali comunicazioni e questa sua domanda di finanziamento non potrà essere presa in considerazione.

### Finalità di trattamento

- I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della banca e secondo le seguenti finalità:
1. finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (ad esempio acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso con la clientela, etc.);
  2. finalità connesse agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (ad esempio centrale rischi, legge sull'usura, antiriciclaggio, etc.);
  3. finalità funzionali all'attività della banca per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
    - rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta dalla banca, eseguita direttamente ovvero attraverso l'opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
    - promozione e vendita di prodotti e servizi della banca o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, etc.;
    - indagini di mercato.

### Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione è assicurata anche quando vengono attivati canali informativi innovativi quali, ad esempio Internet.

### Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il conseguimento delle finalità sopra indicate potrà avvenire che la Banca debba trasmettere e comunicare i dati personali a terzi come: società di servizi informatici, società che svolgono servizi di pagamento, società di outsourcing, assicurazioni, rivende-

Per altro verso, la banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri servizi nonché di espandere la propria offerta di prodotti. A tal fine, comunica i dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se la banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla banca per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle sul frontespizio del contratto. Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire i loro prodotti.

I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all'originario trattamento dell'effettuato presso la banca. Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso le nostre filiali.

I soggetti che trattano i dati in base alle istruzioni del titolare e che quindi possono venire a conoscenza sono inoltre i soggetti nominati dal titolare quali responsabili o incaricati del trattamento.

### Dritti di cui all' art. 7

Informiamo, infine, che l'art. 7 della legge conferisce ai cittadini l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o no di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché logica, finalità e modalità su cui si basa il trattamento; gli estremi identificativi del titolare e del responsabile e dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Si informa inoltre, che il "Titolare" del trattamento è Volkswagen Bank GmbH, con sede in Milano Via Petitti, 15, "Responsabile" del trattamento è il Responsabile della Direzione dei Sistemi Informativi, "Incaricati" del trattamento sono i dipendenti ed in generale le persone fisiche incaricate per iscritto dal trattamento dal titolare o dal responsabile.

## COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Gentile Cliente,

per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concesso il finanziamento.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi La Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) inoltrandolo alla nostra società:

Volkswagen Bank	Via Petitti, 15 20149 Milano - telefono 02/330271
-----------------	---

e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:

CTC - Consorzio per la Tutela del Credito; CRIF S.p.A.; EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A.; ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA; Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.A.; CERVED BUSINESS INFORMATION S.p.A.
--

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico del 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 23 dicembre 2004, n. 300; sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi dati sono non sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cfr. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere; andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti anche anticipatamente; eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito; storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

1. CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, viale Tunisia 50 - 20124 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, [www.ctconline.it](http://www.ctconline.it); tipologia di sistema: solo negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: NO.
2. CRIF S.p.A. - Via Fantin 1/3 - 40131 Bologna; CRIF S.p.A. Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Montebello 2/2, 40121 Bologna, tel. 051/6458900, fax 051/6458940 - [www.crif.com](http://www.crif.com) - [info@crif.com](mailto:info@crif.com); tipologia di sistema: negativo e positivo; PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing; USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistenti tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito [www.crif.com](http://www.crif.com)).
3. EXPERIAN INFORMATION SERVICES S.p.A. - Via Pesenti, 121/123 - 00156 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: [www.experian.it](http://www.experian.it) (Area Consumatori); tipologia di sistema: negativo e positivo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie, società di leasing/ TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. Experian Information Services S.p.A. effettua altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento dei dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell'Experian Information Services S.p.A. possono essere conosciuti da Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionale a tale trattamento. L'elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Information Services S.p.A. è disponibile sul sito [www.experian.it](http://www.experian.it).
4. Servizio Centralizzato di Rilevazione dei Rischi Creditizi di Importo Contenuto (CRIC) gestito da: Società Interbancaria per l'Automazione - CedBorsa S.p.A. Via Taramelli, 26 - 20124 Milano Tel. 02 6084 1 Fax Centrale Rischi: 02 6084 2543 - 2601 sito Internet: [www.sia.it](http://www.sia.it) <<http://www.sia.it/>>. Tipologia di sistema: positivo/negativo. PARTECIPANTI: la partecipazione alla CRIC è obbligatoria per le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica); - le società finanziarie di cui all'art. 65, comma 1, lett. a) e b) e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo unico i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro del Tesoro del 06 luglio 1994 (attività di finanziamento si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo). Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali i crediti al consumo rappresentano oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento. TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: quelli previsti dalle istruzioni della Vigilanza della Banca d'Italia per l'archivio centrale e 12 mesi per quello periferico. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: NO. ALTRO: Il Servizio Centralizzato di Rilevazione dei Rischi Creditizi di Importo Contenuto (CRIC) è disciplinato: - dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 03 maggio 1999, assunta ai sensi degli articoli 53, comma 1, lett. b) e 107, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; - dalle istruzioni emanate da Banca d'Italia in data 10 Novembre 2000 in attuazione della sopra citata delibera CICR.
5. ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA, Piazzale Ezio Tarantelli n. 100 - 00144 ROMA tel. 06/ 9970361 - fax 06/45440739; [www.assilea.it](http://www.assilea.it); Responsabile per il riscontro delle istanze di cui all'Art. 7 del D.Lgs. 196/03 dott. Francesco Pascucci di Assilea Servizi Srl, co sede 06 45440737; la BDCR Assilea è un sistema di informazioni creditizie di tipo sia positivo che negativo; PARTECIPANTI: sia banche che intermediari finanziari che svolgono attività di locazione finanziaria - leasing; TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: sono gli stessi previsti dal Codice di deontologia riportati nel sottostante riquadro. USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.
6. CERVED B.I. S.p.A., Via G.B. Morgagni 30/H, 00161 Roma; Recapiti Utili: ufficio Privacy, stesso indirizzo sede; fax: 06 44 110 764; e-mail: [privacy@cerved.com](mailto:privacy@cerved.com). Per istruzioni su come fare richieste tel. 848 788 836 (messaggio registrato); tipologia di sistema: positivo e negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI. ALTRO: Carved Business Information SpA effettua altresì in ogni forma (anche dunque mediante l'uso di sistemi automatizzati di credit scoring) nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o elementi conoscibili da chiunque.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società presso la Direzione Organizzazione e Compliance, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico). Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

<b>richieste di finanziamento</b>	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
<b>morosità di due rate o di due mesi poi sanate</b>	12 mesi dalla regolarizzazione
<b>ritardi superiori sanati anche su transazione</b>	24 mesi dalla regolarizzazione
<b>eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati</b>	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
<b>rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)</b>	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. (Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 38 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi) [V. Nota]; si veda il sito <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>

\*NOTA: La valutazione del Garante è stata espressa con: "Avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie" in relazione al codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Del. Garante 16 novembre 2004, n. 8, nella G.U. 23 dicembre 2004, n. 300; art. 6, comma 6, del predetto codice di deontologia), esaminate anche le valutazioni espresse dall'organismo di verifica previsto dal medesimo codice (art. 13, comma 4 e 7), ha disposto la pubblicazione del presente avviso per indicare che i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo restino conservati nei sistemi di informazione creditizie per un termine non superiore a 36 mesi. (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2006, n. 54)

SUCCURSALE DI MILANO  
VIA PETITTI, 15  
20149 MILANO  
TEL. 02 33 027.1  
FAX 02 39 21 42 46  
ABI: 03105 - CAB: 01600

SUCCURSALE DI VERONA  
VIALE G.R. GUMPERT, 1  
37137 VERONA  
TEL. 045 80 91 80 0  
FAX 045 80 91 80 5  
ABI: 3105 - CAB: 11700

R.I. MILANO N. 163238  
R.E.A. MILANO N. 1561985  
R.E.A. VERONA N. 290658  
COD.FISC./PARTITA IVA 12513730155  
ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE  
SWIFT: VOWAITMM

SEDE LEGALE  
VOLKSWAGEN BANK GMBH  
GIFHORNER STRASSE 57  
D - 38112 BRAUNSCHWEIG  
CAPITALE SOCIALE: € 318.279.200